



IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Simonetta Maria Grazia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 422 DEL 13/12/2019**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR DATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E SINO AL 31.12.2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 24.300,00 IVA ESENTE.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR DATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E SINO AL 31.12.2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 24.300,00 IVA ESENTE.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 302 del 7.5.2019 "Assegnazione budget per l'anno 2019. Aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 19620 del 21.3.2019 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e 2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'avviso di preinformazione delle procedure inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il "Programma Triennale dei Fabbisogni", di cui all'elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti per il periodo dal 16.5.2019 al 15.8.2019;
- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 760 del 6.7.2018 questa ASST dei Sette Laghi ha rinnovato n. 2 accordi convenzionali tra i quali risulta la convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per prestazioni specialistiche di chirurgia maxillo-facciale, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018 verso l'importo di € 18.000,00 Iva esente;



preso atto che:

- con nota mail del 21.1.2019, il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria ha confermato la necessità di avvalersi della convenzione in argomento per un ulteriore anno;
- con nota mail, acquisita con prot. n. 0026484 del 23.4.2019, agli atti d'ufficio, l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano si rende disponibile a stipulare specifica convenzione per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale per il periodo di un anno a far data dalla sottoscrizione del testo convenzionale e comunque sino al 31.12.2020;

dato atto che la Direzione Sanitaria, con nota agli atti d'ufficio, ha espresso in proposito parere favorevole;

visto lo schema di testo convenzionale, acquisito a prot. n. 0070268 del 21.11.2019, Allegato 1 al presente provvedimento;

considerato le attività di consulenza per prestazioni specialistiche di chirurgia maxillo-facciale erogata dall'1.1.2019 al 31.12.2019, nelle more della sottoscrizione del testo convenzionale, si intendono regolate alle medesime condizioni economiche ed organizzative stabilite con deliberazione del Direttore Generale n. 760/2018, per il valore complessivo di € 6.300,00 Iva esente;

previsto che, per la convenzione in argomento, il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria ha stimato n. 10 accessi l'anno;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- stipulare con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano specifica convenzione per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, per il periodo a far data dalla sottoscrizione della convenzione e comunque sino al 31.12.2020, alle condizioni economiche ed organizzative indicate nello schema di convenzione Allegato 1 al presente provvedimento, preventivando un importo di spesa pari a € 18.000,00 Iva esente;
- prendere atto che le prestazioni specialistiche di chirurgia maxillo-facciale erogate dall'ASST Santi Paolo e Carlo per il periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019, nelle more della sottoscrizione del testo convenzionale, si intendono regolate alle medesime condizioni economiche ed organizzative stabilite con deliberazione del Direttore Generale n. 760/2018, per il valore complessivo di € 6.300,00 Iva esente;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano specifica convenzione per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, per il periodo a far data dalla sottoscrizione della convenzione e comunque sino al 31.12.2020, alle condizioni economiche ed organizzative indicate nello



schema di convenzione Allegato 1 al presente provvedimento, preventivando un importo di spesa pari a € 18.000,00 Iva esente;

2. di prendere atto che le prestazioni specialistiche di chirurgia maxillo-facciale erogate dall'ASST Santi Paolo e Carlo per il periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019, nelle more della sottoscrizione del testo convenzionale, si intendono regolate alle medesime condizioni economiche ed organizzative stabilite con deliberazione del Direttore Generale n. 760/2018, per il valore complessivo di € 6.300,00 Iva esente;
3. di precisare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dai rapporti in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
4. di stabilire che i costi derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 24.300,00 (Iva esente), siano imputati al conto di Bilancio 4104050000, come di seguito indicato:
 - anno 2019 € 6.300,00
 - anno 2020 € 18.000,00
5. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1441 DEL 06/12/2019

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR DATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E SINO AL 31.12.2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 24.300,00 IVA ESENTE.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2019	4104050000	2788	6.300,00
2020	4104050000	831	18.000,00

Altro:

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
Dott. Dario Lorenzon

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, Via A. Di Rudinì, n. 8, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it, P.IVA n. 09321970965 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, di seguito nominata ASST Santi Paolo e Carlo;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti, Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 0025997 del 18.4.2019,

PREMESSO

- che l'ASST Sette Laghi ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) per l'effettuazione di prestazioni di consulenza specialistica di Chirurgia Maxillo-facciale;
- che da parte della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;

- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 58, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001 prevede testualmente “qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ... omissis ... mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate ...”;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'ASST Sette Laghi, si impegna proseguire per l'anno 2020 nella collaborazione per l'espletamento di consulenze di Chirurgia Maxillo-facciale a favore dei pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Circolo di Varese.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante un accesso mensile concordato tra le parti per un massimo di n. 5 ore mensili.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 4

L'ASST Sette Laghi per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, il compenso di Euro 300,00 per ogni ora o frazione di ora.

A tal fine l'ASST Sette Laghi, comunicherà mensilmente alla S.C. DMP Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo l'avvenuta esecuzione della prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo di riferimento, ai fini dell'emissione della fattura a carico dell'ASST Sette Laghi.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente; il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni data di ricevimento fattura.

In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST dei Sette Laghi di Varese.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Sette Laghi di Varese garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della

disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2020.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;

e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'ASST Sette Laghi, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega del Direttore Generale

Il Direttore ad Interim

(Dott.ssa Maria Grazia Simonetta)

per l'Azienda Socio Sanitaria Santi Paolo e Carlo di Milano:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Matteo Stocco)

La presente convenzione consta di n. 7 pagine, e di n. 13 articoli.



Determinazione Dirigenziale n. **422** del **13/12/2019**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR DATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E SINO AL 31.12.2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 24.300,00 IVA ESENTE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 13/12/2019 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Simonetta Maria Grazia - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti

Simonetta Maria Grazia - Direttore ad interim Approvvigionamenti

Folino Rosy - Economico-finanziaria

Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Simonetta Maria Grazia